



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 19047

Torino, 12 settembre 2019

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 11.9.2019 a Pieve di Teco tra Pieve di Teco e Castagnole Lanze (serie C1);
- Rilevato in fatto che il giocatore SOMA' Claudio (Pieve di Teco) è stato ammonito per proteste avverso decisioni arbitrali;
- Rilevato altresì in fatto che i sostenitori della soc. Pieve di Teco nell'ultima parte dell'incontro (punteggio 9-9) hanno disturbato il ricaccio da parte della squadra avversaria
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore SOMA' Claudio (Pieve di Teco) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b del Reg. Fed. di Giustizia;
- Considerato altresì in diritto che la condotta dei sostenitori della soc. Pieve di Teco – ricadente nella responsabilità oggettiva della società medesima ex art. 3 comma 2 lett. b del Reg. Fed. Di Giustizia - è sanzionata dall'art. 12.1 lett. b (in relazione all'art. 10.1 lett. a n. 2) del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore SOMA' Claudio (Pieve di Teco) la sanzione pecuniaria di Euro 60; contestata la recidiva rispetto alla sanzione n. 34 del 30.7.2019, applica a questo titolo l'aumento della metà ex art. 24 comma 2 lett. a-b Reg. Fed. di Giustizia ed irroga la complessiva sanzione pecuniaria di Euro 90;

infligge alla soc. Pieve di Teco la sanzione della deplorazione, rivolgendo alla stessa una nota di biasimo per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino